

Ai dipendenti incaricati dello svolgimento della
verifica del green pass

**Oggetto: D.L. 127 del 21 settembre 2021 modalità di accesso alle sedi ASSAM e controllo del green pass.
Incarico di verifica green pass e autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi
dell'art. 29 del regolamento ue n. 679/2016 e art. 2 quattordices d. Lgs. 196/03**

Visto l'art. 1 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, che stabilisce che, dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, al personale delle amministrazioni pubbliche, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (Green Pass);

Viste le Disposizioni (ID 204074) del 14/10/2021 del Direttore e Dirigente ASSAM e la Circolare in data 13/10/2021 del Responsabile del Servizio Risorse Umane della Regione Marche di pari oggetto;

Il Dipendente sig..... viene incaricato della verifica del possesso del green pass da parte personale presente nella sede di servizio e dei visitatori/fornitori di servizi, tirocinanti ed altri soggetti di cui all'art. 9 quinquies comma 2 del D.L. 52/2021 come modificato dal D.L. 127/2021.

La verifica dovrà avvenire mediante utilizzo dell'app Verifica C19 da scaricare sul cellulare dell'incaricato, secondo le indicazioni di cui alla disposizione sopra indicata.

Si allega il modello del verbale di controllo (allegato 2) che verrà utilizzato per registrare le verifiche quotidianamente effettuate, da consegnare entro la giornata al Direttore che, verificata la completezza dei controlli, provvederà alla sua trasmissione alla P.O. Servizio Risorse Umane qualora siano da attivare procedure di sospensione dallo stipendio ovvero altre procedure sanzionatorie. I verbali di verifica del possesso del green pass, vanno firmati con attribuzione di id, riservato e trasmessi con apposita funzione riservata di paleo al Direttore per la loro conservazione nel sistema ASSAM.

Qualora uno dei soggetti autorizzati rilevi che un green pass presentato non è valido, è tenuto a darne tempestiva comunicazione per le vie brevi o tramite mail ai soggetti di seguito indicati:

- per il personale, al direttore ed alla P.O. Servizio Risorse Umane;
- per consulenti/collaboratori o personale dipendente di ditte appaltatrici/concessionarie, tirocinanti o soggetti in formazione, al dirigente che ha assegnato l'incarico o stipulato il contratto o la convenzione.

Per gli addetti alle verifiche è reso disponibile sulla intranet regionale (Point) apposito corso per la formazione richiesta dalla funzione delegata.

Il Direttore
Dott. Andrea Bordoni

Norme sulla Privacy

Descrizione del trattamento dati e istruzioni specifiche:

Il trattamento consiste nella verifica ai sensi dell'art. 9 quinquies del D.L. n. 52/2021 della certificazione verde Covid 19 esibita dai dipendenti e dagli altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni, dei titolari di cariche elettive e di figure istituzionali di vertice che accedono alle sedi regionali per lo svolgimento dei compiti spettanti secondo il mandato ricevuto.

Le persone autorizzate di cui all'art. 28, comma 3, lett. b) del GDPR, possono esclusivamente visualizzare la certificazione verde del soggetto controllato insieme alle generalità e – in caso di necessità – il documento di identità degli interessati.

La registrazione dei dati visualizzati è effettuata secondo il modello di verbale di verifica allegato che viene conservato per una settimana e più a lungo solo nel caso di rilevati irregolarità che da luogo a sanzione amministrativa di competenza del Prefetto, ovvero di sanzione disciplinare.

Ai sensi dell'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021, la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 va effettuata utilizzando esclusivamente l'app "VerificaC19" utilizzando un cellulare collegato a Internet. L'amministrazione non è in grado di mettere a disposizione cellulari a tutto il personale incaricato pertanto è necessario utilizzare un dispositivo proprio ove non ne sia stato consegnato uno di servizio.

La app "VerificaC19" assicura che i dati non rimangano memorizzati sul dispositivo utilizzato.

Istruzioni generali per il trattamento

I dati personali oggetto di trattamento devono essere:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati («limitazione della conservazione»);
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

In particolare il trattamento è finalizzato all'esercizio delle attività di verifica di cui all'art. 9 quinquies del D.L. n. 52/2021.

I dati dovranno essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni, mansioni e compiti assegnati, nell'ambito del servizio di pertinenza.

